

CISL SCUOLA BERGAMO Sebino B.sco

Via Carnovali, 88/A BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637 e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it www.bergamo.cislscuolalombardia.it

CISL SCUOLA BERGAMO – SEBINO B.SCO

Cisl Scuola Informa NASPI 11/06/2016

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Il personale precario docente ed ATA <u>al termine del rapporto di lavoro</u> può presentare alle sedi territoriali dell'INPS la domanda per il pagamento dell'indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). Per l'espletamento della pratica (e richieste di chiarimento) ti puoi rivolgere alla sede più vicina dell'<u>INAS CISL</u>, il patronato che da oltre 60 anni assiste, tutela ed offre consulenza a tutti i cittadini, dentro e fuori i luoghi di lavoro.

patronato che	e da oltre 60 anni assiste, tutela ed offre consulenza a tutti i cittadini, dentro e fuori i luoghi di lavoro.
NASPI	E' una prestazione economica istituita dal 1º maggio 2015 in sostituzione dell'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e
COSA E'	mini Apl. E' erogata a domanda per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015, a favore dei lavoratori
COSA E	dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
A CHI SPETTA	Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione compresi i
	dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
LA DOMANDA	Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI la domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in
	via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
	→Patronati/Intermediari dell'Istituto: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
	→WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
	→Contact Center integrato INPS-INAIL: numero verde 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a
	pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
	La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile
	(68 giorni dalla data del licenziamento)
DECORRENZA	L'indennità di disoccupazione spetta:
	- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo
1	giorno;
1	- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se la domanda è stata presentata dopo l'ottavo giorno;
	In caso di nuova occupazione con contratto temporaneo inferiore, o pari, a 6 mesi, la NASpI viene sospesa e riprende
	d'ufficio al termine del contratto stesso per essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento della
	sospensione.
IL PAGAMENTO	Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L'indennità può essere
	riscossa:
	 mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
	• con bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o
	domicilio.
	ATT.NE → L'indennità di disoccupazione è un reddito che va dichiarato nella apposita sezione del Mod 730 o Mod Unico
	riservata ai redditi assimilabili al lavoro dipendente.
I REQUISITI	L'indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti:
CONTRIBUTIVI	→ <u>Stato di disoccupazione involontario</u> : L'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale
LAVORATIVI	si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
	lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
	→ Requisito Contributivo: il lavoratore deve far valere almeno:
	- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
	→ Requisito Lavorativo: il lavoratore deve far valere almeno:
	- 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di
	disoccupazione
QUANTO	L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli
SPETTA	ultimi 4 anni.
	La misura è rapportata alla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi della retribuzione e delle mensilità aggiuntive. L'indennità mensile è pari :
	- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o
	inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno
	2015 pari ad € 1.195,00). L'importo della prestazione non può comunque superare il limite massimo individuato annualmente per legge (per l'anno 2015 pari ad € 1.300,00).
	- al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione
	media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al
	suddetto importo stabilito.
	All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del 4º mese dopo i primi
!	l sei mesi di fruizione.
	sei mesi di fruizione. Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE se richiesti e spettanti
	sei mesi di fruizione. Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE se richiesti e spettanti. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONSULENZA AL PATRONATO INAS CISL

Carta d'identità + Codice fiscale del richiedente, Copia contratto finale, Ultima busta Paga, Coordinate Bancarie o Postali (Codice IBAN) + Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito-1/2 (MOd. RICH_PAG_PREST SR163: reperibile dal sito dell'INPS) che riporti data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca in cui il richiedente la prestazione ha il rapporto di conto.

PER IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE: Codici Fiscali del richiedente-coniuge e figli, Modello 730 e CUD del richiedente-coniuge e figli.